

**Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 marzo 2000, n. 76**

---

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

---

TITOLO II Delitti - CAPO II Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

**Articolo 10 Quater**

**Indebita compensazione**

---

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

(1)

-----

(1) Il presente articolo inserito dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, è stato poi così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 22.10.2015.